

R.G.C.S.A.: 01/2017

SENT. N.: 1/2017

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Avv. Piergiorgio Della Porta Rodiani

Avv. Benedetto Blasi

Avv. Gianluca Mulè

Presidente

Vice Presidente - relatore

Consigliere

SENTENZA

NEL PROCEDIMENTO DI APPELLO

R.G.C.S.A. N. 01/17

PROMOSSO DA

Sig. Paolo Basile

AVVERSO LA SENTENZA

del Giudice Sportivo Nazionale emessa in data 12 dicembre 2016 e pubblicata in data 14 dicembre 2016 (di seguito la “*Sentenza*”), per la violazione dell’art. 61, comma 3, lett. d) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB da parte dei sostenitori della Società Alto Verbano per aver assunto un comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio nei confronti degli arbitri di gara e dei componenti della squadra avversaria, in occasione dell’incontro di Seria A svoltosi in data 12 novembre 2016 tra la Società ospitante Caccialanza e la Società ospite Alto Verbano.

Il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale disponeva come segue: “*Questo Giudice Sportivo Nazionale, definitivamente pronunciando sulla denuncia in questione, infligge alla società Alto Verbano la sanzione della multa per Euro 150,00, ai sensi dell’art. 61, comma 7, lett. b) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB*”.

Con reclamo alla Corte Sportiva di Appello della FIB datato 16 dicembre 2016 (di seguito il “*Reclamo*”), il Sig. Basile, in qualità di legale rappresentante pro tempore della Società Alto Verbano, chiedeva la revisione del provvedimento impugnato evidenziando come: *i)* nel giudizio di primo grado non fossero stati rispettati i principi del contraddittorio; *ii)* i soggetti che avrebbero assunto il comportamento scorretto, non erano sostenitori dell’Alto Verbano.

TUTTO CIÒ PREMESSO

In data odierna, 23 gennaio 2017, si è riunita la scrivente Corte Sportiva di Appello della FIB al fine di decidere in merito al reclamo di cui trattasi.

All’esito dell’esame della documentazione presente agli atti del procedimento, si rileva quanto segue.

In primo luogo, è bene precisare che, come giustamente rilevato dal Giudice di primo grado, nell’ordinamento sportivo sussiste il principio della cd. “Responsabilità Oggettiva”.

Ai sensi dell’art. 61, comma 2) del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, infatti, è espressamente previsto che: “*Le Società Affiliate, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo*

dell'operato dei propri Dirigenti, soci e Tesserati, nonché dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società Affiliate avversarie”.

Ciò chiarito e venendo al merito dei motivi del Reclamo, si rileva quanto segue.

Sotto un primo profilo, l'odierno reclamante lamenta la violazione dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, in tema di contraddittorio nel giudizio.

Al fine di garantire il contraddittorio tra le parti, il citato articolo prevede espressamente che: *“Il Giudice individua i soggetti eventualmente interessati e provvede a dare loro notizia dell'istanza che sia stata formulata. Essi possono fare pervenire memorie e documenti, entro il termine perentorio di due giorni precedenti a quello per il quale è fissata per la pronuncia”.*

Orbene, nel caso di specie, per un mero errore operativo, il Sig. Basile in qualità di *lrpt* della Società Alto Verbano non ha ricevuto alcuna notifica circa l'instaurazione del procedimento a carico della società e, di conseguenza, non è stato messo in condizione di presentare memorie difensive, essendo venuto a conoscenza della questione solo all'esito della pubblicazione della sentenza di primo grado.

È evidente come tale errore procedurale, confermato anche dalla stessa segreteria federale, non può che inficiare la bontà del giudizio di primo grado, integrando una violazione di uno dei principi cardine dell'Ordinamento Sportivo.

In particolare, si ritiene che nel procedimento di primo grado si sia configurata la violazione degli artt. 2, comma 2 e 21 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB, in tema di contraddittorio tra le parti.

Alla luce di quanto sopra, la decisione di primo grado è da considerarsi nulla e, pertanto, il ricorso merita di essere accolto.


Con riferimento al secondo motivo del reclamo, si ritiene che debba essere assorbito, stante il vizio formale di cui sopra.

P.Q.M.


La Corte Sportiva di Appello, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Nazionale.


Roma, 23 gennaio 2017

La Corte Sportiva di Appello


Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani

Avv. Benedetto Biasi




Avv. Gianluca Mulè